

Codice A1824A

D.D. 30 agosto 2024, n. 1784

**Foresta Regionale Val Sessera - Concessione di terreni e fabbricati rurali siti in località Alpe Baroso in Comune di Valdilana (BI), all'Azienda Agricola Liprandi Giuseppe (codice soggetto 387001), per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 1.025,00 - Cap. 30195 - Accertamento cauzione Euro 513,00 - Cap. 68080 - Impegno Euro 513,00 - Cap. 448040, del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, .....**



**ATTO DD 1784/A1824A/2024**

**DEL 30/08/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale**

**OGGETTO:** Foresta Regionale Val Sessera – Concessione di terreni e fabbricati rurali siti in località Alpe Baroso in Comune di Valdilana (BI), all’Azienda Agricola Liprandi Giuseppe (codice soggetto 387001), per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 1.025,00 – Cap. 30195 - Accertamento cauzione Euro 513,00 – Cap. 68080 - Impegno Euro 513,00 – Cap. 448040, del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024.

Visti la:

- D.G.R. n. 7–4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022;
- l’articolo 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” così’ come modificato dall’art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009”;
- l’art 13 comma 2 della legge regionale n.18/2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico- forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale" che ha sostituito il comma 3 bis dell’articolo 16 della legge regionale 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” e ha stabilito che la gestione del patrimonio silvo-pastorale e i beni immobili di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici o

privati per le finalità di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).”

Premesso che:

- con nota prot. n°18777/A1824A pervenuta in data 12.04.2024 l'Azienda Agricola Vercellotti Alessio con sede a Callabiana (BI) – Frazione Cascina Nuova n°3 - partita IVA 02003390024 ha presentato istanza di rilascio concessione per uso pascolivo (pascipascolo) di terreni e fabbricati rurali di proprietà regionale siti in Comune di Valdilana (BI) censiti a catasto al foglio 2, particelle 31 – 32 – 37 (fabbricati) e foglio 2, particelle 29AA – 29AB - 30 – 34 – 35 – 40 – 45 – 46 - 49 – 56AA -56 AB (terreni);
  - si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
  - tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione riguardava l'uso di terreni pascolivi (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
  - si è data notizia dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):
  - Albo pretorio del Comune di Valdilana (BI) in data 19.04.2024 prot. n° 20040/A1824A;
  - Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 19.04.2024 prot. n° 20042/A1824A;
- successivamente alle suddette pubblicazioni, sono pervenute ulteriori manifestazioni d'interesse per l'utilizzo degli stessi bene per analoghe finalità, di seguito elencata:

- Azienda Agricola Salvi Luciana con nota ns prot. n°24179/A1824A del 15.05.2024
- Azienda Agricola Liprandi Giuseppe con nota ns prot. n°25469/A1824A del 22.05.2024.

Dato atto che, da sopralluogo effettuato sui terreni oggetto della richiesta di concessione, i mappali 49 – 56AA - 56AB non sono risultati pascolabili e pertanto i sopraccitati partecipanti, sono stati invitati a presentare un'offerta esclusivamente per i terreni censiti al catasto al foglio 2 mappali 29AA – 29AB - 30 – 34 – 35 – 40 – 45 - 46 e per i fabbricati rurali al foglio 2, mappali 31 – 32 – 37, ponendo come base di gara il valore del canone come determinato secondo la tabella C allegata al Regolamento regionale n.3/R del 21 febbraio 2013, tramite le modalità indicate nel bando a procedura ristretta, trasmesso in data 21.06.2024, prot. nn° 31262-31263-31264/A1824A.

- in esecuzione del bando di gara a procedura ristretta, il 09.07.2024 si è svolta in seduta pubblica, l'apertura delle n° 3 buste pervenute in data 4 e 7 luglio 2024 (prot. nn°33212/33590/33593/A1824A), contenenti l'offerta di canone annuo, da parte rispettivamente dell'Azienda Agricola Vercellotti Alessio, dell'Azienda Agricola Salvi Luciana e dell'Azienda Agricola Liprandi Giuseppe.
- è stata verificata la corretta corrispondenza con le indicazioni sulla busta contenente l'offerta di canone annuo;
- l'offerta di canone annuo, dichiarata dall' Azienda Agricola Liprandi Giuseppe con la nota di cui sopra, è risultata pari a Euro 1.025,00, mentre quella dell'Azienda Agricola Salvi Luciana è risultata pari a Euro 1.000,00 mentre quella dell'Azienda Agricola Vercellotti Alessio pari ad Euro 514,50;
- pertanto la migliore offerta di canone annuo è risultata quella presentata dall'Azienda Agricola Liprandi Giuseppe ed è risultata essere conforme alle prescrizioni indicate nel bando di gara;
- con determinazione dirigenziale n° 1515 del 23.07.2024 si è provveduto ad approvare il verbale di gara del 09.07.2024 e successivamente a comunicare la mancata assegnazione all'Azienda Agricola Vercellotti Alessio con nota del 25.07.2024 prot. N°36579/A1824A e all'Azienda Agricola Salvi Luciana con nota del 25.07.2024 prot. N°36580/A1824A;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 25/07/2024 prot. N° 36414/A1824A;

- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 25/07/2024 prot. N° 36414/A1824A, producendo l'originale firmato per accettazione in data 07.08.2024 prot. N°38210/A1824A;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- gli importi riferiti al canone relativo al primo anno di concessione periodo pascolivo 2024 di Euro 1.025,00, al deposito cauzionale di Euro 513,00 (D.P.G.R. 21.02.2013 n.3/R, art.7, comma 2) verranno caricati sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico di pari importo, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;
- vi è la necessità di accertare la somma complessiva di Euro 1.538,00, così suddivisa:  
Euro 1.025,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, a titolo di canone riferito alla stagionalità pascoliva 2024 – unica soluzione anticipata da versare nel 2024, rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;  
Euro 513,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, a titolo di cauzione;
- vi è la necessità di impegnare l'importo di Euro 513,00, sul capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, a titolo di cauzione;
- con il codice soggetto° 387001 - Azienda Agricola Liprandi Giuseppe - partita IVA 02639600028 – c.f. *omissisomissis* di cui all'anagrafica soggetti della Regione Piemonte;
- gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti;
- il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25.01.2024;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione dei beni regionali richiesti per la durata di anni 6 (sei), dal 2024 al 2029, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", al canone annuo di Euro 1.025,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 13 comma 2 della legge regionale n. 18 del 18 aprile 2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto

idrogeologico e vivaistica forestale";

- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- l'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16 luglio 2021, modificato dal Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023;
- DGR 4- 8114 del 31 gennaio 2024 Approvazione del PIAO per gli anni 2024-2026 della Regione Piemonte;
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 " Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026".;
- Legge regionale 1° agosto 2024, n.20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR n.46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della legge regionale 1° agosto 2024, n.20,Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, Variazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

*determina*

Per quanto in premessa indicato:

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Liprandi Giuseppe, con sede a Salussola (BI), in Via Moscona n° 10 partita I.V.A. 02639600028 – c.f. *omissisomissis* legalmente rappresentata dal titolare Sig. Liprandi Giuseppe, domiciliato presso la sede della predetta Azienda Agricola, la concessione per uso pascolivo (pascipascolo) di terreni e fabbricati rurali siti in località Alpe Baroso in Comune di Valdilana (BI), distinti a catasto come segue:

foglio 2, particelle 31 – 32 – 37 (fabbricati) e foglio 2, particelle 29AA – 29AB - 30 – 34 - 35 – 40 – 45 – 46 (terreni);

aventi una superficie complessiva di 06.58.00 ha, per uso pascolivo (pascipascolo), con un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a un UBA per ettaro;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 2024 al 2029, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

al canone annuo di Euro 1.025,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di

concessione;

3) di determinare in Euro 513,00 l'importo cauzionale previsto dall'art. 7, comma 2 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

4) di accertare l'importo di Euro 1.025,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, come canone riferito al periodo pascolivo 2024 (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Azienda Agricola Liprandi Giuseppe - partita I.V.A. 02639600028 – c.f. *omissis*(codice soggetto 387001), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;

5) di accertare l'importo di Euro 513,00, sul capitolo 68080 Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, come importo cauzionale, soggetto debitore: Azienda Agricola Liprandi Giuseppe – partita I.V.A. 02639600028 – c.f. *omissis* (codice soggetto 387001), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di impegnare la somma di Euro 513,00 sul Capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, come importo cauzionale – a favore dell'Azienda Agricola Liprandi Giuseppe, - partita I.V.A. 02639600028 – c.f. *omissis* (codice soggetto 387001), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale, qualora ne sorgano i presupposti e previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 448040 del bilancio 2024.

Il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore

(Valeria Scovero)

IL DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Concessione\_Liprandi-compreso\_(1).pdf

Allegato 

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ATTO DI CONCESSIONE DI TERRENI E FABBRICATI RURALI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", SITI IN LOCALITA' ALPE BAROSO IN COMUNE DI VALDILANA (BI), ALL'AZIENDA AGRICOLA LIPRANDI GIUSEPPE, PER USO PASCOLIVO (PASCIPASCOLO).

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Lavori in Amministrazione Diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale, di Tutela del Territorio e Vivaistica Forestale, Ing. Franco Brignolo codice fiscale [REDACTED] domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte 1, abilitato alla stipulazione della presente scrittura privata dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23

#### C O N C E D E

all'Azienda Agricola Liprandi Giuseppe con sede a Salussola (BI), Via Moscona n° 10, partita I.V.A. 02639600028, codice fiscale [REDACTED] legalmente rappresentata dal titolare Sig. Liprandi Giuseppe nato [REDACTED], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'omonima Azienda Agricola, l'uso di terreni e fabbricati rurali facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera", siti in Località Alpe Baroso in Comune di Valdilana (BI), distinti a catasto come segue:

- terreni - foglio 2, particelle 29AA – 29AB – 30 -34 – 35 – 40 – 45 – 46
- fabbricati rurali – foglio 2 particelle 31 – 32 - 37

come da cartografia allegata, aventi una superficie complessiva di 06.58.00 ha, per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro. La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 2024 al 2029 limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46 punto 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 1.025,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato

versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'importo cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 513,00.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - Il carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino), ai fini della buona conservazione della cotica erbosa del pascolo medesimo, non deve superare il rapporto di 1 UBA per ettaro. Il pascolo deve essere suddiviso in comparti, in rapporto alla superficie ed al numero dei capi, in modo da evitare il sovraccarico, la lunga permanenza del bestiame ed ottenere lo sfruttamento dell'erba alla sua piena maturazione. Il concessionario s'impegna a mantenere il pascolo nelle migliori condizioni, impedendo lo sconfinamento del bestiame pascolante, obbligandosi a consegnarlo, al termine della concessione libero da ogni materiale estraneo e a non bruciare i pascoli oggetto del presente atto.

Art. 5 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo dei beni immobili di cui

alla presente concessione.

Art. 6 - Il Concessionario è obbligato:

- ad attenersi alle indicazioni di un eventuale Piano pastorale che verrà approvato;

- a rispettare le misure di conservazione previste per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1130002 Val Sessera in applicazione dell'art. 4 della (Direttiva 92/43/CEE – Rete Natura 2000) e approvate con la D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016, di seguito riportate:

a) non effettuare le lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;

b) non effettuare più di due turni di pascolo annuali.

c) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;

d) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

Art. 7 - Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 comporta la decadenza della concessione.

Art. 8 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi,

salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 9 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 10- E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 11- I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, ai beni dati in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 12 - Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di riduzione canone o d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione regionale, per la riduzione della superficie pascoliva e/o della produzione foraggera, dovuta a cause naturali o artificiali.

Art. 13 - Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali, denunciando immediatamente agli organi competenti, tutti gli animali ammalati di malattie infettive, diffuse o comunque sospette, secondo le vigenti norme di Polizia Veterinaria (D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e succ. modificazioni) e in conformità ai provvedimenti emanati dal Servizio Veterinario.

Art. 14 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della

stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 15 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.


Art. 16 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

TORINO, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

# Allegato 1



**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1784/A1824A/2024 DEL 30/08/2024**

Impegno N.: 2024/22228

Descrizione: FORESTA REGIONALE VAL SESSERA - CONCESSIONE DI TERRENI E FABBRICATI RURALI SITI IN LOCALITÀ ALPE BAROSO IN COMUNE DI VALDILANA (BI), PER USO PASCOLIVO (PASCIPASCOLO).RESTITUZIONE CAUZIONE.

Importo (€): 513,00

Cap.: 448040 / 2024 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI

Macro-aggregato: Cod. 7020000 - Uscite per conto terzi

Soggetto: Cod. 387001

PdC finanziario: Cod. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Missione: Cod. 99 - Servizi per conto terzi

Programma: Cod. 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Accertamento N.: 2024/2983

Descrizione: FORESTA REGIONALE VAL SESSERA - CONCESSIONE DI TERRENI E FABBRICATI RURALI SITI IN LOCALITÀ ALPE BAROSO IN COMUNE DI VALDILANA (BI) PER USO PASCOLIVO (PASCIPASCOLO). ACCERTAMENTO CANONE 2024 (UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA).

Importo (€): 1.025,00

Cap.: 30195 / 2024 - REDDITI DI BENI PATRIMONIALI

Soggetto: Cod. 387001

PdC finanziario: Cod. E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 1 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1784/A1824A/2024 DEL 30/08/2024**

Accertamento N.: 2024/2984

Descrizione: FORESTA REGIONALE VAL SESSERA - CONCESSIONE DI TERRENI E FABBRICATI RURALI SITI IN LOCALITÀ ALPE BAROSO IN COMUNE DI VALDILANA (BI), PER USO PASCOLIVO (PASCIPASCOLO).ACCERTAMENTO CAUZIONE.

Importo (€): 513,00

Cap.: 68080 / 2024 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

Soggetto: Cod. 387001

PdC finanziario: Cod. E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia: Cod. 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi